

**CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A
BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE, EX ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
DEL TERRITORIO DELLE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA - LOTTO 1 CIG 6773240E74**

TRA

CONCEDENTE Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., con socio unico l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, con sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 07791571008, in persona dell'Amministratore Delegato, Domenico Tudini, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2016, di seguito definita anche "**Infratel**" o "**Concedente**";

E

CONCESSIONARIO Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, 20155, C.F./P.I. 09320630966, R.E.A. n. 2083127, in persona dell'Amministratore Delegato, Tommaso Pompei, nato a Roma l'8 agosto 1942, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, di seguito definita anche "**Open Fiber**" o "**Concessionario**";

di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. il Concedente, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) n. 2016/S 153-277343 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 08/08/2016, ha indetto una gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia;
2. all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale aggiudicatario definitivo della Concessione relativa al **Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria - CIG 6773240E74**, il seguente soggetto: **Open Fiber S.p.A.**, la cui aggiudicazione è divenuta efficace con il provvedimento del 14 settembre 2017;

3. il Concessionario ha presentato le cauzioni e le polizze rilasciate ai sensi degli artt. 29 e 30 della presente Convenzione;
4. La Concedente, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017) informa che il Codice Concessione RNA – COR attribuito al presente Lotto è il seguente: 104435;
5. la realizzazione dell'intervento, come meglio descritto nei successivi articoli, avverrà, con le risorse previste dal PEF, interamente a spese del Concessionario e senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente salvo quanto previsto all'articolo 25 (Prezzo) della presente Convenzione;
6. con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare l'affidamento della progettazione e costruzione e la manutenzione e gestione a tempo determinato di una rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, anche mediante l'utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti al fine di minimizzare gli interventi di nuove realizzazioni, nel seguente **Lotto 1 - Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria.**

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati elencati nell'"Elenco Allegati", così come il Bando di Gara, i Chiarimenti ai quesiti, la Lettera d'invito e tutta la "Documentazione di gara", conosciuti e/o sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati ad essa.

Articolo 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati assumono, il significato ad essi attribuito nell'allegato Definizioni.

Articolo 3. NORME APPLICABILI

Alla presente Convenzione, e ai Disciplinari, si applica la disciplina regionale, regolamentare, nazionale e comunitaria relativa all'oggetto della procedura, inclusa la Decisione e gli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01, di seguito Orientamenti 2013) e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il Codice) con le relative disposizioni attuative, solo ove espressamente richiamato e non in contrasto con la *lex specialis* di gara.

Articolo 4. OGGETTO

4.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione nonché la manutenzione e gestione, a tempo determinato di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica e la contestuale erogazione dei servizi passivi ed attivi di accesso in modalità *wholesale*, anche mediante l'utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti e finalizzati all'offerta di servizi a banda ultralarga nelle aree bianche del presente lotto territoriale.

La rete progettata e realizzata dal Concessionario dovrà essere in grado di garantire ai clienti finali, tramite gli operatori al dettaglio, Servizi di tipo:

- i. "over 100 Mbit/s" ad almeno il 70% della popolazione dei Comuni del Cluster C;
- ii. "over 30 Mbit/s" alla popolazione dei Comuni del Cluster D ed al rimanente 30% della popolazione dei Comuni del Cluster C.

I servizi "over 100 Mbit/s" dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 100%.

I servizi "over 30 Mbit/s" dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 50%.

In ogni caso l'infrastruttura dovrà assicurare il rilegamento in fibra ottica delle sedi della Pubblica Amministrazione centrale e locale (ad esempio scuole, sedi e presidi sanitari, sedi delle forze dell'ordine, sedi comunali, etc..) e delle zone industriali incluse nelle aree definite dello studio di fattibilità.

4.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:

- a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara nonché sulla base delle NT2 "norma tecnica di progettazione";
- b) la progettazione esecutiva dell'Opera ai sensi dell'art. 23 del Codice nonché sulla base delle NT2 "norma tecnica di progettazione";
- c) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;
- d) la fornitura e l'installazione della infrastruttura ed opere accessorie in conformità ai Documenti di Progettazione;
- e) la cessione al concedente della proprietà o dei diritti di passaggio su infrastrutture esistenti ovvero la costruzione di nuovi cavidotti o di nuovi nodi di rete secondo quanto previsto dagli atti di gara;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo (c) in conformità al Disciplinare di Gestione;
- g) l'erogazione dei Servizi di accesso *wholesale* agli operatori a banda ultra larga per tutta la durata della Fase di Gestione.

4.3 Le attività di cui al comma 4.2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e modalità stabilite dal Disciplinare di Costruzione allegato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi allegati. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4.4 Il Concedente darà attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione: Ordini di Progettazione Esecutiva ed Ordini di Esecuzione, come dal Disciplinare di Costruzione allegato.

4.5 L'importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo per ciascuna fase in cui è suddiviso il Progetto approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile e non potrà essere superiore al valore determinato nella offerta di gara, salvo quanto previsto dall'art. 24 della presente Convenzione.

4.6 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

4.7 La gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di rete per la concessione dell'accesso - in applicazione delle previsioni di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 33/2016 di recepimento della Direttiva 2014/61/UE- rientra tra le competenze di vigilanza dell'AgCom. Pertanto, ogni eventuale controversia fra l'operatore aggiudicatario e altra impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in materia di definizione e rispetto degli obblighi e degli SLA di *provisioning* e *assurance* è rimessa alla competenza di tale Autorità.

Articolo 5. INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE

5.1 Il Concessionario si impegna sin d'ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti emesse dalle Autorità indipendenti.

5.2 Il Concedente, nel corso della durata della presente Convenzione, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario di incrementare o diminuire le attività indicate, fino alla concorrenza di un quinto del valore delle opere.

5.3 Per le motivazioni di cui al comma 5.1, le eventuali modifiche od integrazioni della presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituirà elemento integrante dell'atto di Convenzione.

Articolo 6. DURATA DELLA CONCESSIONE

6.1 La scadenza della concessione è fissata, per ogni (macro) area, al 31 dicembre 2037. La durata della concessione decorre dalla data di inizio della gestione degli impianti coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuato dal Concedente. Al completamento di ogni comune o aggregato di (macro) area, e a valle del relativo collaudo tecnico amministrativo del Concedente, il Concessionario dovrà avviare il servizio di manutenzione e gestione della rete. La Costruzione della rete dovrà essere completata entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula della Convenzione come da offerta del Concessionario.

6.2 Durante la durata della concessione, il Concessionario, operante esclusivamente nel mercato dei servizi di accesso alla rete all'ingrosso (operatore non verticalmente integrato) come indicato in sede di gara, si impegna a non intraprendere attività nel mercato dei servizi al dettaglio, pena la revoca della concessione.

Articolo 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.

7.2 Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese – assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
- b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c) sottoporre, entro 240 (duecentoquaranta) giorni dall'efficacia della Convenzione, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, tutti i Progetti Definitivi, corredati dai documenti comprovanti la proprietà o la disponibilità delle infrastrutture esistenti che saranno cedute al Concedente;
- d) sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto Esecutivo, corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente;

- e) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione, il Progetto Definitivo e/o Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente;
- f) rispettare i principi definiti dagli organi comunitari e in particolare quelli contenuti nella Decisione e negli Orientamenti, oltre che nella vigente regolamentazione;
- g) aggiornare lo stato delle opere in costruzione, delle opere affidate in concessione, del loro utilizzo e di tutti gli interventi di manutenzione utilizzando i sistemi informativi e di base del Concedente.

7.3 Decorso il termine di cui al precedente articolo 7.2 si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 33 (Penali).

7.4 Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, almeno il 90% (novanta per cento) dei Progetti esecutivi di ciascuna fase –così come descritta nei Documenti di gara-, entro il termine essenziale di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di approvazione del Progetto definitivo pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 7.3.

7.5 Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) realizzare l'Opera a regola d'arte, e svolgere tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'infrastruttura e l'eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del Concessionario medesimo, di società collegate o controllate o comunque facenti parte dello stesso gruppo societario, ovvero di terzi, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
- b) individuare ed acquisire nella progettazione della rete, al fine di minimizzare gli interventi di nuove realizzazioni, nel rispetto del principio di economicità e scalabilità, le infrastrutture di posa esistenti nell'area di intervento, disponibili per un riutilizzo, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche di ciascuna infrastruttura (con preferenza per le soluzioni al minor costo). Per infrastrutture esistenti si intendono quelle definite dall'art. 1 lett. d) del D.Lgs 33/2016 nonché le infrastrutture alternative (quali a titolo esemplificativo: reti fognarie, infrastrutture di manovra, ecc.) di altri settori (quali i servizi di pubblica utilità);
- c) trasferire al Concedente, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara, la proprietà o il diritto di uso dell'infrastruttura (inclusi i locali allestiti per il punto di consegna neutro) di sua proprietà o acquisita da terzi utilizzata, in modo tale da garantire l'effettivo utilizzo e accesso della stessa, nel caso di cessione del diritto d'uso dovrà essere compresa anche la manutenzione dell'infrastruttura ceduta e dei locali allestiti per il punto di consegna neutro;
- d) trasferire al Concedente al termine della Concessione, la proprietà degli apparati utilizzati per la fornitura sei servizi wholesale attivi;

- e) Svolgere, con la massima diligenza tutte le attività necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, al soggetto pubblico proprietario della rete la titolarità dei diritti d'uso delle infrastrutture, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara ;
- f) provvedere alla tenuta della contabilità dei lavori sulla base del listino prezzi unitari presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub "Documentazione di gara", ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti. Inoltre, in applicazione del principio di separazione contabile di cui alla Decisione agli Orientamenti 2013 e alla vigente regolamentazione, il Concessionario si impegna a predisporre, un sistema di contabilità dei costi di gestione asseverato da primaria società di revisione;
- g) utilizzare e implementare la fornitura di servizi passivi e/o attivi mediante tecnologie conformi a tutte le normative tecniche ed alla regolamentazione vigente;
- h) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale e, in particolare, si obbliga a:
 - i. eseguita l'opera, offrire i servizi *wholesale* attivi e passivi di accesso agli operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a Banda Ultralarga e nello specifico - in qualità di responsabile della fornitura, della manutenzione e della commercializzazione dei servizi *wholesale* di accesso all'infrastruttura finanziata, nel rispetto dei livelli minimi di servizio definiti nel Disciplinare di Costruzione (*Service Level Agreement* - SLA) contrattualizzati con gli operatori terzi - si impegna a garantire modalità di gestione dell'infrastruttura ispirate alla massima apertura al mercato a condizioni eque e non discriminatorie per tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Tali obblighi relativi alla fornitura dell'accesso, conformemente alle disposizioni contenute nella Decisione, negli Orientamenti 2013 e nella vigente regolamentazione, non possono essere disattesi neanche nei casi in cui si verifichi un mutamento legato alla proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate. Il Concessionario, nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso è, quindi, sottoposto a un obbligo di non discriminazione finalizzato alla garanzia della tutela della concorrenza, quale strumento per assicurare l'efficienza, la qualità e l'innovazione nei servizi di comunicazione a vantaggio dei consumatori e del sistema produttivo. Pertanto, al fine di realizzare un'effettiva parità di trattamento, gli obblighi di non discriminazione saranno ispirati a garantire una reale equivalenza nell'accesso alla rete, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nella Decisione.
 - ii. Il Concessionario operante esclusivamente nel mercato dei servizi di accesso alla rete all'ingrosso (operatore non verticalmente integrato) non può, successivamente, nel periodo di durata della concessione, modificare il modello di gestione e, dunque, svolgere attività

nel mercato dei servizi al dettaglio, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione;

- iii. garantire, senza soluzione di continuità l'efficienza, nonché ogni attività necessaria per assicurare a tutti gli operatori l'accesso passivo e attivo in modalità *wholesale* fino al Punto di Consegna Neutro - previsto per ogni (macro) area limitrofa purché insistenti nella stessa Regione oggetto del bando- mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso, ovvero mediante modalità alternative di *pricing* tramite servizi di accesso a consumo (c.d. *pay per use*) prevedendo, in tale ultimo caso, il recupero dei costi attraverso canoni mensili legati all'effettivo utilizzo delle risorse da parte dell'operatore terzo in conformità alla regolamentazione dettata dall'AgCom (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e SLA);
- iv. predisporre, in applicazione del principio di separazione contabile invocato dalla Decisione, dagli Orientamenti 2013 e dalla vigente regolamentazione, relativamente alla sovvenzione ricevuta, un sistema di contabilità dei costi di gestione. Il sistema consente al Concedente di controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della applicazione del *claw back* di cui all'art. 7 del Bando, nonché valutare gli effettivi costi di gestione. Il sistema di contabilità trova applicazione anche nella fase di manutenzione e gestione. Il sistema contabile e i dati contabili devono essere certificati annualmente da una società di revisione. Il Concedente si riserva il diritto di monitorare il sistema di contabilità separata mediante audit periodici;
- v. rispettare, nell'ambito della commercializzazione dei servizi di accesso all'ingrosso, i prezzi definiti nell'Offerta regolati secondo i criteri fissati al par. 4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta Autorità. Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati secondo un listino soggetto all'approvazione dell'AgCom;
- vi. nel caso in cui il concessionario intenda offrire nuovi servizi d'accesso è tenuto a sottoporre le relative condizioni tecniche ed economiche all'approvazione del Concedente e dell'Agcom;
- vii. in caso di realizzazione di reti FTTN il Concessionario si obbliga a prevedere una procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse espresse dagli operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture di accesso in modalità multi-operatore. Il Concessionario sarà, quindi, tenuto a invitare, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà e impegno ad acquistare i servizi di accesso al nodo di rete indicando i servizi accessori necessari al funzionamento, secondo le modalità di cui alle delibere AgCom nn. 747/13/CONS e 155/14/CONS. L'annuncio potrà essere reso

noto mediante pubblicazione online sul portale del Concessionario, con contestuale comunicazione all'AgCom, almeno tre mesi prima dalla data di inizio dei lavori. L'annuncio dovrà riportare l'indirizzo del nodo di rete, il piano tecnico, i tempi di progettazione e di avvio dei lavori, nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati potranno manifestare il proprio impegno ad acquistare il servizio di co-locazione al nodo di rete. Questo non potrà essere inferiore a un mese dalla data di pubblicazione dell'annuncio. Chiunque non abbia manifestato interesse entro il tempo stabilito, potrà formulare la richiesta di co-locazione al nodo di rete realizzato dal Concessionario in un secondo tempo. Tale richiesta sarà soggetta a studio di fattibilità al fine di verificare l'esistenza di spazi disponibili al nodo di rete, in assenza dei quali la richiesta non potrà essere accolta (c.d. KO tecnico). Tuttavia, in tali casi, l'operatore potrà richiedere al Concessionario di pubblicare un annuncio decorso un anno dal precedente per la realizzazione, congiunta ad altri operatori interessati, di un nuovo nodo di rete multi-operatore;

- viii. acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- ix. dare seguito alle domanda ragionevole dell'operatore terzo ai fini della fornitura dei servizi *wholesale* attivi. La ragionevolezza della domanda sarà valutata dal Concedente;
- i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- j) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- k) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- l) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- m) acquisire i diritti di passaggio su infrastrutture esistenti, ovvero i diritti di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, in conformità con quanto previsto dagli atti i gara;
- n) costruire e/o mettere a disposizione locali tecnici adeguati per il PCN (Punto di Consegna Neutro). In ogni caso, il diritto di proprietà o il diritto di uso gratuito del PCN, e i conseguenziali diritti di accesso ad esso, sarà trasferito al Concedente a tempo indeterminato.

7.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

7.7. Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi tutti i lavori previsti in concessione. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui all'art. 184, comma 2. Ai sensi dell'art. 164 del Codice, la selezione degli esecutori dei lavori dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di opere pubbliche.

7.8 Il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale dichiarato in gara e a trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della Solidità patrimoniale.

7.9 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176 del Codice civile tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

Articolo 8. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

8.1 Inoltre, il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
- b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e all'Organo di vigilanza tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che l'Organo di Alta vigilanza, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare e fornire i mezzi e le attrezzature necessarie alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera o dei Servizi, quale:
 - i. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;

- ii. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- iii. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell'Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- e) inviare, informazioni finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, nonché adempiere a qualsiasi altro obbligo informativo così come previsto nel Disciplinare di Gestione;
- f) fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla predisposizione del Piano di Valutazione secondo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 e la normativa nazionale e comunitaria ivi richiamata, inclusa la Decisione e gli Orientamenti 2013;
- g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;
- h) gestire e mantenere una parte della rete BUL Infratel in corso di ultimazione nel presente Lotto. I relativi costi e ricavi derivanti dalla gestione di queste reti sono inseriti nel PEF presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub "Documentazione di gara".

Articolo 9. RISCHIO DI COSTRUZIONE, DI DISPONIBILITÀ E DOMANDA

9.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta espressamente il rischio di costruzione, come definito all'art. 3, lettera aaa) del Codice, ossia il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico nell'Opera e al mancato completamento dell'Opera, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.

9.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di disponibilità, come definito all'art. 3, lettera bbb) del Codice, ossia il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.

9.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario accetta il rischio di domanda, come definito all'art. 3, lettera ccc) del Codice, ossia il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, salva l'applicazione dell'art. 24 della presente Convenzione.

Articolo 10. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

10.1 È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della concessione, a pena di decadenza. E', altresì, esclusa, la cessione del contratto anche in caso di trasferimento, affitto o usufrutto dell'azienda del Concessionario o di un suo ramo. Ne consegue che l'acquirente, l'affittuario o l'usufruttuario dell'azienda del Concessionario o di un suo ramo, non subentrerà nel contratto e il committente potrà risolvere la presente Convenzione con effetto immediato.

10.2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Dlgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Concedente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

10.3 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento rispetto a quella comunicata all'atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione resa secondo l'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Articolo 11. OBBLIGHI DI PERSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CONCESSIONE

11.1 Il Concessionario è tenuto espressamente:

- a) a conservare per l'intera durata della concessione la forma giuridica della società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo;
- b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all'atto della richiesta della concessione;
- c) mantenere inalterati i requisiti di solidità patrimoniale.

Articolo 12. OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

12.1 Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

12.2 Il Concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

12.3 Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Concedente facendosene esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo, nonché per tutti i danni derivanti dalla costruzione e gestione della rete.

12.4 Il Concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.

12.5 Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

12.6 Il Concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 13 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO

13.1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.

13.2 Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione.

13.3. Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:

- a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti;
- b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Articolo 14. RESPONSABILITÀ ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO

14.1 Il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento, come rappresentate e definite al momento della presentazione dell'offerta. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata. È fatta salva l'applicazione dell'art. 24 della presente Convenzione.

14.2 Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie

eventuali perdite di esercizio, sollevando il Concedente da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso. È fatta salva l'applicazione dell'art. 24 della presente Convenzione.

14.3 Il Concessionario è, altresì, responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione e imputabili al Concessionario. In particolare, egli è responsabile:

- a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Lettera d'invito e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
- c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

14.4 Il Concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:

- a) il canone di concessione;
- b) gli oneri di registrazione della presente Convenzione;
- c) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
- d) le spese relative alla gestione nonché all'adeguamento ed all'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
- e) canoni, imposte e tasse locali e tutti gli oneri conseguenti al rilascio delle autorizzazioni;
- f) tutti i costi occorrenti per l'acquisizione e il trasferimento delle infrastrutture esistenti;
- g) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e correttezza descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati.

14.5 A fronte del diritto di gestire l'infrastruttura il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone di concessione, come indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara ed allegata alla presente Convenzione sub "Documentazione di gara", che varierà in aumento in ragione della redditività dell'investimento (*claw back*). In particolare, il meccanismo di *claw back* prevede che dopo sette anni il Concessionario dovrà rimborsare una parte del Prezzo se il profitto effettivo supera un livello pari al margine di utile previsto nel PEF, tenuto conto che gli investimenti per la costruzione della rete sono sovvenzionati. Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla

concessione, supererà quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto supplementare sarà restituito al Concedente in conformità a quanto previsto dalla Decisione n. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.

Articolo 15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, nel caso in cui il concessionario usi brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convezione, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.

15.2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale, il Concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione del Concedente ex art. 108 del codice di procedura civile.

15.3 Ciascuna parte darà all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.

15.4 Sono a carico del Concessionario, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela e della difesa del Concedente nei procedimenti promossi nei confronti di quest'ultimo in ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa industriale.

15.5 Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente a qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:

- a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo imputabili al Concessionario;
- b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 16. APPALTI E SUBAPPALTI

16.1 Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto stipulati all'esito di procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di opere pubbliche.

16.2 E' ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nel limite del 30% e con le modalità previste dagli articoli 105 e 174 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.

16.3 I soggetti terzi cui i lavori siano affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

16.4 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16.5 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Codice e dei Disciplinari.

Articolo 17. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

17.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Prezzo previsto dalla presente Convenzione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

17.2 Il Concedente si riserva di avviare la spesa di fondi FESR solo dopo aver ottenuto l'approvazione del Grande Progetto Nazionale BUL.

17.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione.

Articolo 18. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

18.1 Consensi e pianificazione.

- a) il Concessionario è responsabile della richiesta ed ottenimento dei permessi;
- b) il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente;
- c) per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza. Il Concessionario si farà carico di ogni onere tributo imposta, diritto di passaggio necessario per la realizzazione dell'Opera per tutta la durata della concessione;
- d) nella fase di progettazione esecutiva delle infrastrutture di rete, il Concessionario si impegna a sviluppare l'infrastruttura con il concorso degli operatori terzi che manifestano interesse ad acquistare i servizi *wholesale* nell'area finanziata, così da individuare percorsi di rete e punti di consegna, che non agevolino il Concessionario o un particolare soggetto rispetto agli altri. A tal fine, in applicazione del principio richiamato, e in virtù del correlato principio di non discriminazione, il Concessionario, previo invito agli operatori terzi, si impegna a comunicare al Concedente le aree cui

gli operatori terzi sono interessati a utilizzare i servizi *wholesale*, ivi comprese le informazioni relative alla localizzazione delle relative infrastrutture di rete, in modo tale da consentire una fase progettuale finalizzata a individuare la soluzione che consenta di scongiurare il rischio di indebiti vantaggi di tipo tecnico o economico a beneficio di un soggetto. La raccolta delle manifestazioni di interesse espresse dagli operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture di accesso al nodo di rete in modalità multi-operatore è disciplinata in conformità alle modalità di cui alle delibere AgCom 747/13/CONS e 155/14/CONS - già indicate nella lettera di invito alla procedura ristretta e a cui si rinvia.

18.2 Cronoprogramma e progettazione

- a. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione e, in ogni caso, prima dell'avvio della progettazione delle Opere, il Concessionario nomina il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dandone comunicazione al Concedente.
- b. Immediatamente dopo la stipula della presente Convenzione il Concessionario, darà inizio alla progettazione definitiva con riferimento alle fasi nelle quali sono stati suddivisi i Comuni da cablare.
- c. Il Concessionario entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma della presente Convenzione, dovrà completare l'attività di progettazione per ciascun Comune della fase 1. Nei sessanta giorni successivi al completamento di ciascuna fase dovrà inoltre completare la progettazione della fase successiva.
- d. Il Concessionario si impegna ad avviare i lavori entro 30 giorni dalla ricezione dell'approvazione da parte di Infratel Italia di ogni singolo progetto esecutivo, nel rispetto del cronoprogramma previsto in ogni progetto esecutivo approvato dal Concedente.
- e. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente.
- f. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo (a) del presente articolo.
- g. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente.

- h. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale di cui al successivo articolo 33 (Penali) salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla presente Convenzione in tema di ritardi e sospensione.
- i. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di quanto previsto nell'allegato Disciplinare di Costruzione.

18.3 Esecuzione dei Lavori.

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, del Disciplinare di Costruzione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.

18.4 Lavori complementari.

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione di Progettazione, nei casi e modi stabiliti dall'art. 106 del Codice.

18.5 Varianti

- a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto di Fattibilità tecnico economica;
 - ii. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti tali da alterare l'Equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario per la realizzazione dei Lavori pari all'1% (uno per cento) del valore delle opere, della tempistica per la realizzazione dei Lavori al di sopra di 60 (sessanta) giorni lavorativi, o incremento dei costi di gestione previsti nel Progetto Preliminare al di sopra dell'1% (uno per cento) dei costi di gestione previsti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).
- b) Si applica quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- c) Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l'Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'art. 106 del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.

- d) Le Varianti in Corso d'Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.
- e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d'Opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 106 del Codice. Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.

18.6 Espropriazioni e interferenze.

- a) Ove necessario, il Concessionario dovrà procedere, in nome e per conto del Concedente e a propria cura e spese, all'espropriazione e/o all'occupazione temporanea delle aree, terreni e/o immobili interessati all'esecuzione dei Lavori oggetto della concessione.
- b) Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi dal Concedente ai sensi del precedente articolo 17 (Obblighi del Concedente).
- c) Il Concessionario, ove attuabile, è autorizzato a compiere e tenuto a curare le trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle relative indennità in via amministrativa, giudiziaria o sulla base di eventuali accordi bonari, da intendersi comprese e compensate nel Prezzo .
- d) Il Concessionario dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la gestione di tali procedure.

Articolo 19. DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA VIGILANZA

19.1 Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

19.2 Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori, con i compiti e le modalità indicate nei Disciplinari.

19.3 La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell'inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente, affinché questi esprima il proprio gradimento. I costi e le spese relativi alle attività dei suddetti soggetti nonché quelle relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono a carico del Concessionario.

19.4 Prove e collaudo

- a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all'Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, e della data di ultimazione dei lavori.
- b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
- c) Il Concedente nomina i collaudatori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
- d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi eventuali compensi spettanti ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario.
- e) Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Codice e del Disciplinare di Costruzione allegato .

19.5 Ritardi

- a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario, ivi inclusi i ritardi nel rilascio dei necessari permessi da parte di autorità pubbliche o soggetti concessionari.
- b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale secondo le modalità previste dal successivo articolo 33 (Penali).
- c) Sono non imputabili al Concessionario gli eventi dovuti a:
 - i. Forza Maggiore;
 - ii. modifiche legislative e regolamentari che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 - iii. varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - iv. Fatto del Concedente.

Articolo 20. FASE DI GESTIONE

20.1 Obbligazioni generali e Servizi.

- a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla data di collaudo e per tutta la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gestione:
 - i.servizio di gestione e manutenzione dell'Opera e dei relativi impianti;
 - ii.servizio di accesso *wholesale* attivi ad altri operatori o alla propria struttura commerciale interna;
 - iii.servizi di accesso *wholesale* passivi ad altri operatori o alla propria struttura commerciale interna.
 - iv.Servizi di *colocation* presso il Punto di Consegna Neutro;
- b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il

Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della concessione in condizione di piena funzionalità ed ottimo stato manutentivo. L'interruzione della disponibilità dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza (complessivi e per categoria di servizio) espressi nel Disciplinare di Gestione (SLA).

- c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di tolleranza il Concedente, attraverso il Responsabile della concessione dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo 33 (Penali) nel rispetto dei termini e secondo le modalità ivi previste.

20.2 Modifiche nei servizi.

- a. L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel corso dell'intero periodo di validità della concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Disciplinare di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Disciplinare di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente.

20.3 Responsabile della concessione.

- a. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente nominerà il Responsabile della concessione con le modalità indicate nei Disciplinari.

Articolo 21. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

21.1 Fatte salve le ragioni previste nei Disciplinari, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.

21.2 Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all'art. 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di costruzione, i termini di realizzazione dell'Opera, nonché il periodo di durata della concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

21.3 In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività che riguardano l'oggetto della concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

21.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli art. 1463 e seguenti del Codice civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utilizzati, fino a quattro quinti del

valore delle opere al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri.

21.5 Modalità, termini e condizioni della sospensione e proroga dell'attività di costruzione sono regolati dal Disciplinare di Costruzione.

Articolo 22. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

22.1 Fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell'informativa una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

22.2 Entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 (trenta) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.

22.3 Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei Servizio/i interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui all'art. 33 (Penali) della presente Convenzione.

22.4 Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell'informativa.

22.5 Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Articolo 23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO – RISCHIO OPERATIVO

23.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione è trasferito al Concessionario il rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del Codice, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Pertanto, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 25 (Prezzo).

Articolo 24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

24.1 Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comporta la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

24.2 Sono considerati eventi non imputabili al Concessionario che danno diritto a una revisione del piano economico e finanziario:

- a) gli eventi di Forza Maggiore, ossia ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che, al momento della presentazione dell'offerta nella procedura di gara, anche con riferimento a quanto dichiarato nell'art. 14.1 della presente Convenzione, la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire nel corso della durata della concessione con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali ovvero da incidere sull'equilibrio del piano economico-finanziario;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le varianti richieste dal Concedente che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Le variazioni del PEF devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del Concessionario.

24.3 La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla presente Convenzione.

24.4 La revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

24.5 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario, si applica quanto previsto al successivo art. 31 della presente Convenzione.

Articolo 25. PREZZO

25.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un prezzo pari a euro 187.747.764,00, al lordo di IVA, con le seguenti modalità:

- a) una somma fino all'85%, pari a euro 159.585.599,40, in corso d'opera in base agli Stati di avanzamento lavori eseguiti;
- b) una somma a saldo al Collaudo finale (pari al massimo al 15%).

L'infrastruttura esistente sarà presa in carico al momento del collaudo con l'acquisizione della relativa proprietà o diritto d'uso, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara.

25.2 Modalità, termini e condizioni del Prezzo sono regolati dal Disciplinare di Gestione allegato.

25.3 Il valore delle opere per il presente Lotto è pari a Euro 360.478.109,00, al lordo di IVA.

Articolo 26. CANONE DI CONCESSIONE

26.1 Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata per l'intera durata della gestione.

26.2 A fronte del diritto di gestire le opere, il Concessionario si obbliga a corrispondere annualmente al Concedente - a partire dal 1 gennaio 2023 - un canone concessorio, in conformità alle modalità di determinazione indicate dal par. 4 delle Linee Guida AgCom, come offerto in sede di gara. Il valore dei ricavi annui dovrà essere certificato dalla società di revisione entro il mese di marzo dell'anno successivo. Il canone dovrà essere pagato al concedente entro il primo semestre dell'anno successivo.

26.3 Il canone concessorio potrà variare in aumento in ragione del profitto (TIR) realizzato dal Concessionario come risultante dai dati contabili al 31 dicembre dell'anno precedente. Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla concessione, supererà quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto supplementare sarà restituito come aumento del canone di concessione al Concedente in conformità a quanto previsto dalla Decisione N. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.

Articolo 27. TARIFFE

27.1 Nell'ambito della commercializzazione dei servizi di accesso all'ingrosso, il Concessionario si impegna a regolare le condizioni economiche di accesso secondo i criteri fissati al par. 4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta Autorità in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e SLA, e comunque sulla base di condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto anche dell'eventuale extra costo derivante dagli investimenti specifici e dello scarso livello di domanda che caratterizza le aree a fallimento di mercato. Al riguardo, il Concessionario si impegna ad applicare uno schema di tariffazione che consideri come massime le Tariffe allegate alla "Documentazione di gara" e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell'Allegato medesimo e, in ogni caso, al fine di garantire il principio di trasparenza, a comunicare all'AgCom il proprio listino contenente la descrizione di offerte e prezzi effettivamente praticati.

27.2 Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati secondo un listino soggetto all'approvazione dell'AgCom. I relativi costi e ricavi dovranno essere riportati nella rendicontazione annuale del PEF.

Articolo 28. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

28.1 Visto l'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

28.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/io postale/i di seguito indicato/i, dedicato/i intestato a OpEn Fiber S.p.A. presso Unicredit S.p.A. - IBAN IT 75 F 02008 09440 000103016675 - anche se non in via esclusiva - alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

28.3 Ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.

28.4 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

28.5 Il Concessionario, visto l'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente un'apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2006, restando inteso che il Concedente, si riserva di: (i) verificare la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati; (ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione.

28.6 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori/subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 42.

28.7 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Articolo 29. CAUZIONI

29.1 A garanzia della corretta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, cauzione definitiva ai sensi

dell'art. 103 del Codice, rilasciata da EH EULER HERMES S.A. (N.V.) Sede legale Avenue des Arts, 56 B -1000 Bruxelles (Belgium) – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Raffaello Matarazzo, 19, 00139, Roma, Italia (n. IVASS I.00099), polizza n. 2293151, massimale Euro 36.463.388,70, pari al 10% dell'investimento.

29.2 Tale garanzia, copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali, rispettivamente gli obblighi inerenti:

- a) il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di Concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia per tutta la durata della Concessione;
- b) la corretta esecuzione delle attività, lavori, e funzioni affidate in concessione, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del Concessionario.

La predetta garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione dell'avanzamento delle attività oggetto di Concessione

29.3 La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla conclusione della concessione, fino ad un anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa.

29.4 La garanzia deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di decadenza della Concessione, la garanzia, previa comunicazione al Concessionario ed all'istituto di credito ovvero all'istituto assicurativo, è incamerata dal Concedente, fermo restando il diritto del Concedente stesso di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”*.

29.5 In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto dall'atto convenzionale, il Concessionario è tenuto a reintegrarla o a ricostituirla, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui il Concedente ne fa richiesta. La mancata reintegrazione o ricostituzione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla concessione.

29.6 In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio nel periodo di vigenza della concessione, il Concessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia.

29.7 Tale cauzione, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della concessione.

29.8 Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Articolo 30. POLIZZE ASSICURATIVE

30.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice:

- a) polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a copertura:

- i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;
- ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari a 5 milioni di euro;
- b) polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20% del valore dell' Opera realizzata con il limite massimo di euro 5 milioni di euro;
- c) polizza indennitaria decennale, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a euro 5 milioni.

30.2 La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

30.3 Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea, a stipulare, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, a far data dall'approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato art. 111, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro 2,5 milioni di euro.

30.4 Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro 5 milioni per sinistro e euro 5 milioni per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

- b) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

Articolo 31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

31.1 Visto l'articolo 1456 del Codice civile, le Parti convengono espressamente, che comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere, l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui alle seguenti disposizioni:

- a) Articolo 7. Obblighi del Concessionario;
- b) Articolo 8. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario;
- c) Articolo 10. Divieto di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione societaria;
- d) Articolo 11. Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alla concessione;
- e) Articolo 12. Obblighi di trattamento del personale dipendente;
- f) Articolo 13. Responsabilità esclusiva del Concessionario;
- g) Articolo 14. Responsabilità economica del Concessionario;
- h) Articolo 15. Obblighi relativi alla proprietà intellettuale;
- i) Articolo 16. Appalti e subappalti;
- j) Articolo 19. Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di Alta Vigilanza;
- k) Articolo 25. Prezzo;
- l) Articolo 26. Canone di concessione;
- m) Articolo 28. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) Articolo 29. Cauzioni;
- o) Articolo 30. Polizze assicurative.

31.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione il fallimento o la sottoposizione a procedure concorsuali del Concessionario nonché l'irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacità del Concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati secondo la previsioni del Codice.

Articolo 32. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

32.1 Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato.

32.2 La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) Violazione delle seguenti disposizioni:
 - o Articolo 20. Fase di gestione
 - o Articolo 21. Sospensione e proroga dell'attività di costruzione
 - o Articolo 24. Riequilibrio economico finanziario
 - o Articolo 27. Tariffe;
- b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori;
- c) gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- d) gravi violazioni del Disciplinare di Gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
- e) ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo relativamente al 10% del numero complessivo degli Ordini di progettazione superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi;
- f) qualora il progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario relativamente al 10% del numero complessivo degli Ordini di progettazione non sia ritenuto meritevole di approvazione;
- g) provvedimento definitivo di applicazione a carico del Concessionario di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

- h) inadempimento alle disposizioni del Concedente date con la diffida di cui al precedente punto e) del presente articolo;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) superamento dell'ammontare delle penali per il mancato rispetto degli SLA di manutenzione e *delivery* superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo previsto nella presente Convenzione;
- m) ripetute ipotesi di non corretta manutenzione della rete o inottemperanza agli obblighi di fornitura dei servizi *wholesale* agli operatori.

32.3 Sono dovuti dal Concessionario i danni subiti dal Concedente in seguito alla risoluzione della presente Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Concedente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Concessionario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

32.4 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

32.5 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio con il Concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori e alla determinazione del relativo costo.

Articolo 33. PENALI

33.1 La violazione di qualsiasi obbligo, previsto nelle disposizioni contenute nella presente Convenzione nonché nel Disciplinare di Costruzione e nel Disciplinare di Gestione, come di volta in volta richiamate, comporterà - oltre alle conseguenze innanzi precisate in tema di inadempimento dagli artt. 31 e 32 - l'applicazione di una penale pari a 1.000 (mille) euro al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al Cronoprogramma di ciascuna fase, non imputabile al Concedente ovvero a forza maggiore, con decorrenza dalla data della prima contestazione del Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

33.2 La penale trova applicazione anche:

- a) nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati e del progetto definitivo ed esecutivo;

- b) nel caso di mancata redazione del Certificato di Collaudo nei termini previsti dalla Convenzione per cause imputabili al Concessionario (es. consegna della cartografia finale oltre 20 giorni decorrenti dal CUIR).

Con riferimento a quanto sopra, la penale è ridotta a 250 euro per ciascun giorno di ritardo e/o inadempimento.

33.3 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi degli artt. 33.1 e 33.2 non può superare il 10 per cento del prezzo previsto nella presente Convenzione; al raggiungimento della predetta percentuale il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente concessione.

33.4 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei Disciplinari di gara. In tali casi il Concedente applicherà al Concessionario le penali indicate sino al momento in cui la prestazione sia eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

33.5 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal Concedente al Concessionario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio insindacabile del Concedente, tali deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate con decorrenza dalla data della prima contestazione.

33.6 Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione e delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Concessionario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

33.7 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 34. REVOCA DELLA CONCESSIONE

34.1 La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo Open Fiber S.p.A., Viale Certosa, 2, 20155, Milano, indirizzo di posta elettronica enelopenfiber@pec.enel.it del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

34.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Articolo 35. RECESSO

35.1 Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.

35.2 Si applica l'art. 109 del Codice.

Articolo 36. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

36.1 Alla scadenza della concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o dell'eventuale nuovo Concessionario.

Articolo 37. COMUNICAZIONI

37.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: posta@pec.infratelitalia.it;
- b) per il Concessionario: enelopenfiber@pec.enel.it.

Articolo 38. FORO COMPETENTE

38.1 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Roma avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito alla presente Convenzione e ai Disciplinari, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Articolo 39. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO, FIRMA DIGITALE, CODICE ETICO.

39.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii. circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art 7 della citata normativa. Il Concedente tratta i dati relativi alla concessione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

39.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concedente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite siti internet www.infratelitalia.it.

39.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

39.4 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

39.5 Le Parti concordano che il presente documento, unitamente ai suoi allegati riportati di seguito in Elenco, sia sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e s.m.i., da parte di persona munita dei necessari poteri.

39.6. Il Concessionario si obbliga a prendere visione dei contenuti del Codice Etico adottato da Infratel Italia e reso fruibile sul sito istituzionale <http://www.infratelitalia.it/wp-content/uploads/2015/02/Codice-Etico.pdf>.

Il Concedente

INFRADEL ITALIA S.p.A.

Il Concessionario

OPEN FIBER S.p.A.

Le Parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti allegati e richiamati. Le Parti, visti gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto nella presente concessione con le relative clausole, con la loro sottoscrizione dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni: **Articolo 7.** Obblighi del Concessionario; **Articolo 8.** Ulteriori obblighi a carico del Concessionario; **Articolo 10.** Divieto

di cessione della concessione e obbligo di comunicazione della variazione della composizione societaria; **Articolo 11.** Obblighi di persistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alla concessione; **Articolo 12.** Obblighi di trattamento del personale dipendente; **Articolo 13.** Responsabilità esclusiva del Concessionario; **Articolo 14.** Responsabilità economica del Concessionario; **Articolo 15.** Obblighi relativi alla proprietà intellettuale; **Articolo 16.** Appalti e subappalti; **Articolo 19.** Direzione lavori, responsabile della sicurezza e organo di alta vigilanza; **Articolo 20** Fase di gestione; **Articolo 21.** Sospensione e proroga dell'attività di costruzione; **Articolo. 25** Prezzo; **Articolo. 26** Canone di concessione; **Articolo 27** Tariffe; **Articolo 28.** Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; **Articolo 29** Cauzioni; **Articolo 30.** Polizze assicurative; **Articolo 31.** Clausola risolutiva espressa; **Articolo 32.** Risoluzione per inadempimento del Concessionario; **Articolo 33.** Penali; **Articolo 38.** Foro competente. **Articolo 39.** Trattamento dei dati, consenso al trattamento, firma digitale, Codice Etico.

Il Concedente
INFRATEL S.p.A.

Il Concessionario
OPEN FIBER S.p.A.

ELENCO ALLEGATI:

- **DEFINIZIONI**
- **DISCIPLINARE DI COSTRUZIONE**
- **CRONOPROGRAMMA**
- **DISCIPLINARE DI GESTIONE**